

Circ. 4 luglio 1949, n. 6663. - Funivie per trasporto merci in servizio privato (Boll. agosto 1949, pag. 753).

La Commissione per le funicolari aeree e terrestri in una recente seduta, ha ravvisato l'opportunità di procedere anche alla unificazione del materiale impiegato nelle funivie per trasporto merci, e questo Ministero ha rivolto, a tale intento, invito alla UNIFER affinché voglia nominare una sottocommissione per lo studio relativo (1).

In dipendenza di ciò occorre che questo Ministero disponga degli elementi necessari per valutare l'entità del problema relativo alla detta unificazione e per procedere ad un aggiornamento delle norme tecniche che disciplinano la costruzione e l'esercizio degli impianti di funivie per trasporto in servizio privato di cose, in quanto le norme attualmente in vigore sono ancora quelle di cui al R.D. 25 agosto 1908, n. 829 (2), in esecuzione della L. 13 giugno 1907, n. 403 (3), mentre dopo d'allora la tecnica dei trasporti funiviari ha fatto così notevoli progressi, che la legislazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari - sia in servizio pubblico per trasporto di persone o di merci, sia in servizio privato per trasporto di merci e di persone addette all'azienda - si è andata via via perfezionando.

A tale scopo si pregano le prefetture della Repubblica di voler trasmettere ma questo Ministero, tramite i competenti Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione un elenco degli impianti di funivie per trasporti merci in servizio privato (teleferiche, palorci, ecc.) in esercizio sul territorio di ciascuna provincia, indicando per ciascuno di essi la sua precisa ubicazione e qualche elemento atto ad indicarne la consistenza e potenzialità.

E poichè risulta a questo Ministero che molti degli impianti in esercizio sono abusivi, e quindi non sono in possesso dell'autorizzazione prefettizia prescritta dalle leggi sopracitate e che per alcuni altri, pur essendo stata concessa tale autorizzazione, non fu a suo tempo promosso il prescritto parere del competente Ispettorato compartimentale della m.c.t.c. e del Genio civile quando gli Ispettorati compartimentali non erano stati ancora incaricati di tale servizio, si pregano le prefetture della Repubblica di volere, in un primo tempo, rimettere a questo Ministero l'elenco degli impianti autorizzati nelle rispettive giurisdizioni, con la indicazione di quelli per i quali non fu sentito il parere dell'organo tecnico competente e, in un secondo tempo, e via via che ne potrà essere accertata l'esistenza, l'elenco degli impianti abusivi.

(1) Vedi tabelle UNI 3585-3588, 4900 (vedi §§ 131, 132).

(2) Vedi § 401.

(3) Vedi § 402.